

Direzione Ambiente Servizio Sostenibilità, Valutazione Ambiente, Geologia e Bonifiche
E.Q. Energia, Valutazione Ambientale e Bonifiche

**SERVIZIO DI PULIZIA, FRESATURA DA RADICI E
VIDEO ISPEZIONE DEL FOSSO ARCOVATA IN VIA
MARITI (PROSSIMITÀ DELLA CABINA ENEL)**

RUP: Ing. Iacopo Bianchi

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CSA



Articolo 1. OGGETTO E FINALITÀ DELL'APPALTO

L'Amministrazione Comunale di Firenze in quanto Stazione Appaltante (di seguito anche SA) intende procedere all'affidamento diretto del servizio di pulizia, fresatura da radici e video ispezione del Fosso Arcovata in via Mariti a Firenze (prossimità della cabina ENEL), ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023.

Gli interventi del presente servizio, considerato "Appalto pubblico di servizi non aventi natura intellettuale", sono necessari in ragione delle considerazioni che seguono. In occasione di vari sopralluoghi sul posto operati dai tecnici del Comune di Firenze, è stata riscontrata la presenza copiosa di detriti (anche grossolani) e uno spesso strato di sedimentazione all'interno del Fosso Arcovata. Si rende quindi necessario un intervento volto a rimuovere tutti i detriti presenti. La pulizia deve terminare con la rimozione degli apparati radicali presenti e con lo svolgimento della video ispezione del tratto.

Si precisa che le attività in esame richiederanno alcune modifiche alla viabilità per tutta la durata dell'intervento: divieti di sosta in prossimità dell'area di intervento, restringimento carreggiata.

A conclusione lavori, l'appaltatore dovrà inoltrare alla Stazione appaltante una relazione riepilogativa d'intervento.

Con la sottoscrizione del contratto l'Affidatario si impegna ad assicurare tutte le prestazioni, in termini di mezzi, attrezzature e manodopera, che di volta in volta si rendessero necessarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per eseguirle compiutamente e a regola d'arte secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dai documenti contrattuali dei quali l'Affidatario dichiara di avere preso completa ed esatta conoscenza e di accettarli espressamente e senza riserva alcuna.

L'Affidatario è obbligato, fermo restando il pieno rispetto da parte della Stazione Appaltante dell'autonomia organizzativa e gestionale degli Operatori Economici, a conformarsi, strutturarsi e organizzarsi per adempiere correttamente agli obblighi contrattualmente previsti a suo carico per tutta la durata del contratto.

Articolo 2. DURATA DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto deve avere luogo entro trenta giorni dall'aggiudicazione, ai sensi degli artt. 18, comma 2 e 55, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 (anche Codice).

L'appalto avrà inizio dalla data del verbale di avvio del servizio e avrà una durata complessiva di 15 giorni naturali e consecutivi.

Nelle more della stipula del contratto, ad avvenuta aggiudicazione dell'appalto, il RUP potrà disporre l'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9, del D.lgs. 36/2023.

Articolo 2.1 - CONSEGNA E AVVIO DEL SERVIZIO

Il servizio verrà consegnato attraverso la firma di un apposito verbale tra le parti. Alla data della consegna l'affidatario dovrà aver espletato completamente gli adempimenti previsti dal Codice ovvero aver costituito la garanzia definitiva di cui all'art. 14 del presente Capitolato.

Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'articolo 50, comma 6 del D.lgs. 36/2023

Articolo 3. MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

Gli interventi previsti dal presente Capitolato interessano il fosso Arcovata su via Mariti a Firenze, nel pressi della cabina dell'ENEL.

In particolare si prevedono le seguenti prestazioni:

- pulizia del tratto individuato;
- fresatura delle radici presenti;
- video ispezione;
- consegna di report digitale e filmati relativi alla video ispezione eseguita.

Articolo 3.1 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE PRIMA DELL'AVVIO DELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Prima dell'avvio dell'esecuzione delle prestazioni l'Appaltatore deve consegnare alla Stazione Appaltante la seguente documentazione:

- a) le polizze di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi di cui all'art. 14 del presente Capitolato;
- b) dichiarazione autentica in ordine all'organico medio annuo, destinato al lavoro in oggetto nelle varie qualifiche, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori presso I.N.P.S. e I.N.A.I.L. (tale documentazione è prevista dall'art.90 co.9 lett. b) del Decreto Lgs. n.81/2008 e può essere sostituita, nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorni e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'Allegato XI dello stesso Decreto, dal D.U.R.C. che, ai sensi del Decreto n.69/2013, deve essere acquisito dalla Stazione Appaltante nei termini previsti dall'art.31 co5 del citato Decreto n.69/2013 e

della dichiarazione di cui al successivo punto;

- c) dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti, se diverso da quello individuato dalla stazione appaltante (CCNL F 012 per le imprese edili e affini);
- d) un piano operativo di sicurezza, avente almeno i contenuti indicati dall'Allegato XV, punto 3.2. del D.lgs.81/2008, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione delle prestazioni.
- e) L'Impresa Appaltatrice è tenuta a consegnare la documentazione necessaria per l'attivazione del contratto entro i tempi e le modalità che verranno stabiliti dal RUP con specifica richiesta.

L'Appaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall'art.16 L.R. n.38/2007 nonché dall'art.90, comma 9, lett. a), D. Lgs.81/2008. A tal fine prima dell'avvio delle prestazioni deve presentare:

- a) la documentazione attestante il rispetto da parte dell'Impresa appaltatrice degli adempimenti di cui all'art.16, comma 1, lett. a) b) c) d) L.R.n.38/2007. A tale documentazione deve essere altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) dell'Impresa appaltatrice, attestante la presa visione e l'accettazione della documentazione medesima. L'eventuale esito negativo della verifica viene comunicato alla competente azienda ASL per gli adempimenti di competenza, nonché all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici.
- b) la patente di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 81/2008, fino ad eventuale diversa disposizione normativa circa le modalità di visualizzazione della patente;
- c) l'ulteriore documentazione indicata nell'Allegato XVII, punto 1, D. Lgs. 81/2008.

In caso di consegna anticipata per ragioni di urgenza sarà comunque obbligo dell'Appaltatore sottoscrivere apposito verbale.

L'appaltatore, per l'esecuzione delle prestazioni, dovrà inoltre:

- a) adottare personale adeguatamente formato e preparato e la strumentazione occorrente per gli interventi richiesti;
- b) osservare tutte le norme e disposizioni, relative alla prevenzione e sicurezza dei lavoratori, regolamentate dalla Normativa in vigore sia al momento dell'affidamento delle prestazioni che nel periodo della durata dell'appalto, ai sensi di quanto riportato dal D.lgs. 81 del 2008.

Articolo 3.2 - PRONTO INTERVENTO

Durante l'efficacia del contratto è richiesto all'Appaltatore la disponibilità ad intervenire per

eliminare tempestivamente problematiche ed emergenze, il cui perdurare possa compromettere in modo grave la sicurezza delle persone o delle cose, rispondendo a richiesta del RUP sotto qualsiasi forma (telefono, e-mail). Nel caso di chiamata di Pronto Intervento l'Appaltatore dovrà rendere disponibile il personale ed i mezzi adeguati nel termine massimo di 24 (ventiquattro) ore.

Articolo 3.3 - SOSPENSIONE DEI SERVIZI E PROROGHE

La sospensione dell'esecuzione del contratto può essere disposta dal RUP esclusivamente nei casi e con le modalità previsti dall'art. 121 del Codice purché la sospensione dipenda da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 121 comma 2 del Codice la sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse.

Le avverse condizioni climatiche che giustificano la sospensione sono solo quelle che superino la media stagionale, essendo stati considerati nei tempi contrattuali i normali periodi climatici avversi. Sarà onere dell'Impresa denunciare entro 10 giorni eventuali condizioni di maltempo eccezionali impeditive del normale svolgimento delle prestazioni e documentarle mediante bollettini meteorologici ufficiali dell'Aeronautica Militare o di altri istituti meteorologici territoriali legalmente riconosciuti.

Non appena venute a cessare le cause della sospensione il RUP comunica affinché sia disposta la ripresa dei servizi e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei servizi effettuata dal RUP, si procede alla redazione del verbale di ripresa dei servizi, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei servizi.

Per la sospensione del servizio l'Appaltatore non ha diritto a compensi o indennizzi. Tuttavia, qualora la sospensione o le sospensioni superino un quarto della durata complessiva prevista o comunque i sei mesi complessivi, l'Appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto senza indennità. Se la SA si oppone l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei servizi disposte dalla SA per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 del citato art. 121 del Codice, l'esecutore può chiedere, previa iscrizione, a pena di decadenza, di specifica riserva, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 121 del Codice, il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo

1382 del codice civile e secondo criteri individuati nell'allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023.

Articolo 3.4 - ACCERTAMENTO, MISURAZIONE E CONTABILIZZAZIONE

Il Responsabile Unico del Progetto effettua il controllo della spesa legata all'esecuzione dei servizi, attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa.

Le predette attività di accertamento dei fatti producenti spesa sono eseguite contemporaneamente al loro accadere e, quindi, di pari passo con l'esecuzione.

Ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz'altro addebitati.

In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

La contabilizzazione dei servizi sarà fatta secondo quanto indicato dall'allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023.

La contabilizzazione dei servizi sarà effettuata a misura applicando i prezzi indicati nell'Elenco Prezzi e al netto del ribasso offerto.

Nel caso di esecuzione di Pronto Intervento, come disciplinato all'art. 3.3 del presente CSA, le prestazioni saranno contabilizzate con le stesse modalità previste per gli interventi di manutenzione ordinaria svolti in condizioni ordinarie.

Non saranno invece tenuti in alcun conto i servizi eseguiti irregolarmente e/o contrari agli ordini di servizio della Responsabile Unica del Progetto non conformi al contratto.

Ciascun soggetto della Stazione Appaltante e dell'Appaltatore, per la parte che gli compete secondo le proprie attribuzioni, sottoscrive i documenti contabili ed assume la responsabilità dell'esattezza delle cifre e delle operazioni che ha rilevato, notato o verificato. Il RUP conferma o rettifica, previa le opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni documento contabile.

Articolo 3.5 - DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE DEI NUOVI PREZZI NON CONTEMPLATI NEL CONTRATTO

Quando sia necessario eseguire servizi non previsti dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi si valutano:

- a) desumendoli dal Prezzario della Regione Toscana – anno 2025;
- b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari dell'Elenco Prezzi o se non presenti del Prezzario della Regione Toscana – anno 2025 di manodopera, materiali, noli e trasporti.

I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il DEC e l'appaltatore ed approvati dal RUP. Ove i nuovi prezzi comportino maggiori spese, sono approvati dalla Stazione Appaltante su proposta del RUP prima di essere ammessi nella contabilità dei nuovi prezzi.

Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta.

Articolo 3.6- INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio delle prestazioni affidate tramite i contratti attuativi, della loro mancata regolare conduzione o della loro ritardata ultimazione:

- a) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare;
- b) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore previsti dal CSA;
- c) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- d) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Articolo 3.7 - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Non appena avvenuta l'ultimazione delle prestazioni, il DEC effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato di ultimazione delle prestazioni.

Qualora dall'accertamento risultasse la necessità di sostituire o eseguire nuovamente qualche prestazione, l'Appaltatore dovrà effettuare le sostituzioni e le modifiche nel tempo che gli verrà prescritto.

All'esito della verifica finale sulla esecuzione delle prestazioni, il RUP e/o DEC può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di servizi di piccola entità, la cui necessaria esecuzione è accertata da parte del RUP/DEC come del tutto marginale ma necessaria a garantire la corretta esecuzione del servizio stesso.

Articolo 3.8 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle prestazioni appaltate in conformità alle migliori regole dell'arte, della rispondenza di dette prestazioni alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento.

È obbligo dell'Appaltatore adottare, nell'esecuzione dei servizi, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai e rimane stabilito che egli assume ogni più ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni, della quale responsabilità si intende quindi sollevato il personale preposto alla direzione e sorveglianza, i cui compiti e responsabilità sono quelli indicati dal Codice e dal presente Capitolato.

Le disposizioni impartite dal DEC, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamento strutturali e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela della Stazione Appaltante e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei servizi, fatto salvo il maggior termine di cui agli art. 1667 e 1669 del c.c.

Articolo 3.9 - DURATA GIORNALIERA DELLE PRESTAZIONI. ORARIO STRAORDINARIO E NOTTURNO

L'orario giornaliero del servizio sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove le prestazioni vengono compiute e, in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ciò anche se l'Appaltatore non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.

L'orario di lavoro, giornaliero, settimanale e mensile, non potrà superare i limiti contrattualmente previsti. Questo anche per garantire le necessarie condizioni di sicurezza.

Al fine di rispettare i tempi di esecuzione, l'Appaltatore dovrà eseguire le prestazioni nella fascia oraria compresa dalle ore 06:00 alle ore 18:00 di ogni giorno, anche festivo ove occorra, mediante l'utilizzo del doppio turno lavorativo, senza essere tenuto a rimborsare alla SA le maggiori spese di assistenza, ma anche senza aver diritto a compensi od indennità di sorta al di fuori del prezzo contrattuale convenuto, essendo esso già comprensivo di ogni maggiorazione dovuta per questa tipologia organizzativa del cantiere, salvo diverse disposizioni impartite dal RUP/DEC e dal Coordinatore della sicurezza, se presente.

Gravano sull'Appaltatore tutti gli oneri connessi alla realizzazione in doppio turno, comprese le misure di sicurezza necessarie alla esecuzione dei servizi nei turni ed alla adeguata illuminazione da approntare, in conformità alle norme vigenti, per l'esecuzione dei servizi previsti in progetto ed adempiendo a tutte le prescrizioni che verranno impartite in merito da parte del Coordinatore per la sicurezza, se presente.

In presenza di comprovate e sopravvenute esigenze di pubblico interesse di carattere eccezionale, il RUP/DEC potrà derogare a quanto sopra e, pertanto, disporre l'esecuzione delle prestazioni in un unico turno giornaliero, senza che in conseguenza di ciò l'Appaltatore possa vantare diritti o

pretese o apporre riserve.

In presenza di comprovate e sopravvenute esigenze di pubblico interesse di carattere eccezionale, il RUP/DEC potrà derogare a quanto sopra e, pertanto, disporre l'esecuzione delle prestazioni con modalità diverse, senza che in conseguenza di ciò l'Appaltatore possa vantare diritti o pretese o apporre riserve.

All'infuori dell'orario convenuto, come pure nei giorni festivi, l'Appaltatore non potrà a suo arbitrio fare eseguire servizi che richiedano la sorveglianza da parte del personale della SA. Se, a richiesta dell'Appaltatore, il RUP/DEC autorizza il prolungamento dell'orario, l'Appaltatore non avrà diritto a compenso od indennità di sorta.

Articolo 4. APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI

Qualora l'Appaltatore non provveda tempestivamente all'approvvigionamento dei materiali occorrenti per assicurare a giudizio insindacabile della SA l'esecuzione dei servizi entro i termini stabiliti dal contratto, la SA stessa potrà con semplice ordine di servizio, diffidare l'Appaltatore a provvedere a tale approvvigionamento entro un termine perentorio.

Scaduto tale termine infruttuosamente, la Stazione Appaltante potrà provvedere senz'altro all'approvvigionamento dei materiali predetti, nelle quantità e qualità che riterrà più opportune, dandone comunicazione all'Appaltatore, precisando la qualità, le quantità ed i prezzi dei materiali e l'epoca in cui questi potranno essere consegnati all'Appaltatore stesso.

In tal caso detti materiali saranno senz'altro contabilizzati a debito dell'Appaltatore, al loro prezzo di costo a piè d'opera, maggiorata dell'aliquota del 5% (cinque per cento) per spese generali della Stazione Appaltante, mentre d'altra parte continueranno ad essere contabilizzati all'Appaltatore ai prezzi di contratto.

Per effetto del provvedimento di cui sopra l'Appaltatore è senz'altro obbligato a ricevere in consegna tutti i materiali ordinati dalla Stazione Appaltante e ad accettarne il relativo addebito in contabilità restando esplicitamente stabilito che, ove i materiali così approvvigionati risultino eventualmente esuberanti al fabbisogno, nessuna pretesa od eccezione potrà essere sollevata dall'Appaltatore stesso che in tal caso rimarrà proprietario del materiale residuo.

L'adozione di siffatto provvedimento non pregiudica in alcun modo la facoltà della Stazione Appaltante di applicare in danno dell'Appaltatore, se del caso, gli altri provvedimenti previsti nel presente Capitolato o dalle vigenti leggi.

Articolo 5. PROPRIETÀ DEGLI OGGETTI TROVATI

La Stazione Appaltante, salvo i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia che si rinverrebbero nei fondi espropriati per l'esecuzione dei servizi o nella sede dei servizi stessi.

Dell'eventuale ritrovamento dovrà esserne dato immediato avviso al RUP/DEC per le opportune disposizioni.

L'Appaltatore non potrà in ogni caso senza ordine scritto rimuovere od alterare l'oggetto del ritrovamento, sospendendo l'esecuzione dei servizi stessi nel luogo interessato. Ove necessario, tale sospensione potrà essere formalizzata dal RUP/DEC, rientrando tra le circostanze speciali previste dal primo comma dell'art. 121 del D.Lgs. 36/2023.

Articolo 6. ESECUZIONE D'UFFICIO

Nel caso in cui l'Appaltatore si rifiutasse di procedere all'immediato rifacimento degli interventi male eseguiti, all'esecuzione degli interventi mancanti o non rispettasse o ritardasse il programma accettato o sospendesse l'erogazione dei servizi, ed in generale, in tutti i casi previsti dall'art.121 D.lgs. n.36/2023 e dall'art. 18 del D.M. n. 145/2000 ss. mm., la Stazione Appaltante avrà il diritto di procedere all'esecuzione d'ufficio dei servizi od alla risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore stesso applicando inoltre le penali previste nel presente CSA.

Articolo 7. ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri previsti dal Capitolato Generale di Appalto, per le parti ancora in vigore, quelli specificati nel presente CSA e quelli derivanti da ulteriori disposizioni normative applicabili in materia, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti.

Articolo 7.1 - ULTERIORI ONERI

Sono a carico dell'appaltatore:

- a) L'osservanza delle norme di polizia stradale.
- b) Sanzioni relative ad infrazioni del Codice della strada.
- c) Obbligo di informare immediatamente la Stazione Appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.
- d) L'obbligo, ai fini delle necessarie verifiche antimafia disposte dalla vigente normativa di acquisire e trasmettere alla Stazione Appaltante i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011. Il medesimo obbligo è esteso anche ai casi previsti dagli artt. 2 e 3 dell'Intesa per la prevenzione dei tentativi di

infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16/07/2019 e sottoscritta in data 10/10/2019 dal Comune di Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, e la Prefettura di Firenze;

- e) Il carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture ed il collocamento a deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni.
- f) Il ricevimento di materiali e forniture escluse dall'appalto nonché la loro sistemazione, conservazione e custodia, compresa altresì la custodia di opere escluse dall'appalto eseguite da ditte diverse per conto della Stazione Appaltante o dalla stessa direttamente.
- g) La riparazione dei danni che, per ogni causa o negligenza dell'Appaltatore, fossero apportati ai materiali forniti od ai lavori da altri compiuti.
- h) La fornitura di notizie statistiche sull'andamento dei servizi relative al numero degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie, per periodi indicati dal RUP/DEC;
- i) Le spese di contratto ed accessorie e cioè tutte le spese e tasse, compresi eventuali diritti di segreteria, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari.
- j) L'onere di ottenere le eventuali autorizzazioni in deroga ai limiti di rumore ai sensi della normativa vigente e del regolamento comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 16 febbraio 2004.
- k) L'obbligo del rispetto delle regole di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto previste dall'art.3 della L.136/2010 ss.mm.ii.
- l) L'obbligo del rispetto delle disposizioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione della Giunta n.12/2021 del 26/01/2021, la cui applicazione è richiamata dall'art.2 comma 1 lett. c) del codice stesso, anche per i "collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni, servizi o opere la cui attività è svolta nell'ambito del rapporto delle stesse con il Comune di Firenze, con particolare riguardo a coloro che svolgono la loro attività all'interno delle strutture comunali". In caso di grave inosservanza del rispetto di tali obblighi, si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 35.
- m) L'obbligo del rispetto delle disposizioni impartite da Regolamento del Patrimonio Arboreo della Città (Delibera del Consiglio Comunale n. 58/2016), pena l'erogazione delle sanzioni ivi previste;

Articolo 8. IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo complessivo per l'esecuzione del servizio è costituito in parte da un prezzo a corpo ed in parte da un

prezzo a misura che sarà definitivo a consuntivo. L'importo complessivo dell'appalto, IVA esclusa, ammonta ad € **25.000,00**. L'importo IVA compresa ammonta ad € **30.500,00**.

Il prezzo a **corpo** è previsto per le attività di installazione cantiere, preparazione materiale e attrezzature, pulizia, rimozione radici, video ispezione e ammonta ad € 20.000,00, IVA esclusa, di cui € 600,00 per costi della sicurezza non ribassabili ed € 1.940,00 per costi della manodopera.

Il prezzo a **misura** è previsto per il conferimento presso centri autorizzati di smaltimento e recupero del materiale residuo da lavorazione e le attività di pulizia. Tale prezzo viene stimato in € 5.000,00, IVA esclusa, e sarà determinato a consuntivo, in base alla quantità di materiale che sarà effettivamente conferito.

QUADRO TECNICO ECONOMICO DEL SERVIZIO		
A	Importo della componente a corpo (installazione cantiere, preparazione materiale e attrezzature, pulizia, rimozione radici, video ispezione)	€ 20.000,00
B	Di cui costi di sicurezza non ribassabili	€ 600,00
C	Di cui costi della manodopera	€ 1.940,00
D	Importo della componente a misura (conferimento presso centri autorizzati di smaltimento e recupero del materiale residuo da lavorazione e attività di pulizia)	€ 5.000,00
E	Di cui costi di sicurezza non ribassabili	€ 150,00
F	Di cui costi della manodopera	€ 485,00
G	Importo soggetto a ribasso d'asta (A-B+D-E)	€ 24.250,00
H (A+D)	Importo totale del servizio	€ 25.000,00
I	IVA 22% (su A+B)	€ 5.500,00
L (H+I)	Totale IVA inclusa	€ 30.500,00

Tale corrispettivo è stato individuato sulla base di indagini di mercato. L'importo contrattuale sarà calcolato applicando il ribasso percentuale offerto sull'importo a base di gara.

L'importo relativo ai costi della sicurezza non è oggetto dell'offerta al ribasso ai sensi dell'articolo 26, commi 5 e 6 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'articolo 41 commi 13 e 14 del D. Lgs. 36/2023, si indica in € 1.940,00 il costo della manodopera. Ai sensi dell'art. 41 comma 14 del D. lgs. 36/2023, il costo della manodopera non è soggetto a ribasso; resta ferma la possibilità per l'operatore economico di quantificare diversamente il proprio costo della manodopera come derivante dalla specifica capacità organizzativa aziendale.

Articolo 8.1 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

I pagamenti saranno effettuati in un'unica soluzione ed alla conclusione dell'intervento, previa acquisizione della documentazione attestante la constatazione e la corretta esecuzione dello stesso, e presentazione di regolare fattura e a seguito dei controlli previsti dalla vigente normativa, con particolare riguardo alla verifica della permanenza della regolarità fiscale e di quella contributiva ed assicurativa dell'Impresa appaltatrice.

Relativamente ai pagamenti, si richiama al tassativo rispetto della L. n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Gli importi riportati all'articolo precedente saranno ricalcolati sulla base del corrispettivo offerto al netto del ribasso.

Articolo 8.2 - ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

L'Appaltatore ha diritto a un'anticipazione, secondo quanto previsto dall'articolo 125 del Codice, pari al 20% del valore del contratto di cui al precedente art. 8.

La Stazione appaltante erogherà, su richiesta dell'Appaltatore, l'anticipazione entro quindici giorni dalla data di effettivo avvio di esecuzione del contratto.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa, secondo il cronoprogramma della prestazione.

In caso di raggruppamento temporaneo tra operatori economici, tale importo sarà corrisposto a ciascun componente del raggruppamento, secondo le quote di esecuzione dichiarate in sede di offerta, salvo diversa indicazione contenuta nell'atto costitutivo del raggruppamento stesso.

In caso di raggruppamento temporaneo tra operatori economici, in occasione della richiesta dell'anticipazione, deve essere emessa una unica garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa presentata dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti e per l'importo complessivo dell'anticipazione da erogare, calcolato per come indicato ai punti precedenti.

Con riferimento alla garanzia fideiussoria assicurativa di cui all'art. 125 comma 1 del d.lgs. 36/2023 essa deve essere prestata in conformità allo schema-tipo di cui all'articolo 117, comma 12 del Codice, approvato con decreto ministeriale, oggi il D.M. del 16 settembre 2022 n. 193 ed è

efficace anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

In ciascuna fattura l'Appaltatore è tenuto ad evidenziare, in riduzione dell'imponibile, l'importo dell'anticipazione da recuperare.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso di esecuzione delle prestazioni, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione.

L' Appaltatore decade dall'anticipazione se l'esecuzione delle prestazioni non procede, per ritardi ad esso imputabili, secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti alla Stazione appaltante gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

In caso di risoluzione del contratto di cui al successivo articolo 18, la Stazione appaltante procederà a recuperare l'importo residuo dell'anticipazione concessa, sui pagamenti da effettuare per le prestazioni fino ad allora eseguite ed accertate positivamente dal Direttore dell'esecuzione. Ove residuino ancora degli importi da recuperare, si procederà all'escussione della predetta garanzia fideiussoria per l'importo corrispondente.

Articolo 8.3 - CESSIONE DEL CREDITO

La cessione del credito, ai sensi dell'art. 120, comma 12, del Codice, è disciplinata dalla legge n. 52 del 21 febbraio del 1991.

Per le condizioni di opponibilità alla Stazione appaltante si rinvia all'Allegato II.14 del Codice.

Articolo 8.4 - PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO

Non prevista.

Articolo 9. REVISIONE DEI PREZZI

In ragione della breve durata dell'appalto (15 giorni naturali e consecutivi), non viene prevista la clausola di revisione dei prezzi.

Articolo 10. MODIFICHE AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto (art. 120, comma 9, del D.Lgs. 36/2023), la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto

Articolo 11. CCNL

Ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 36/2023 il CCNL applicato al personale dipendente impiegato nel presente contratto è: **CCNL F012 Imprese edili e affini**.

Articolo 12. SUBAPPALTO

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità della cessione.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle medesime trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera; gli eventuali accordi in deroga sono nulli.

Nel caso in cui l'aggiudicatario abbia omissso di indicare in sede di offerta le prestazioni che intende subappaltare, il subappalto è vietato.

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 119, comma 17 del D.lgs. 36/2023, in ragione della tipologia dell'appalto che prevede prestazioni che hanno continuità rispetto alla durata del medesimo e che verrebbero ad essere compromesse da una frammentazione degli esecutori, nonché ai sensi dell'art. 4 "contrasto al ribasso" del PROTOCOLLO APPALTI COMUNE DI FIRENZE 2024 siglato in data 24 maggio 2024 tra il Comune di Firenze e le sigle sindacali, le prestazioni del presente appalto, seppur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall'art. 119, commi 5, 7, 12, 15 e 16, del D.lgs. n. 36/2023 al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, completo dell'indicazione dei prezzi unitari e corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, che indichi puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Ai sensi del D.lgs. 159/2011 ss.mm. in materia di documentazione antimafia ed in base all'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16/07/2019 e sottoscritta in data 10/10/2019, con riferimento ai subappalti ed ai subcontratti è fatto sempre obbligo all'Appaltatore di acquisire e trasmettere alla SA, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall'art. 85 del D.lgs. 159/2011 ss.mm. e dalla stessa Intesa per la prevenzione.

Le disposizioni contenute nella suddetta Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici vengano applicate, indipendentemente dal valore dei contratti, nei sub-affidamenti inerenti le attività ritenute a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'art. 1 commi 53 e 54 della legge 6/9/2012 n. 190 ss.mm.

Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall'art.16 L.R. n. 38/2007 nonché dall'art.90, comma 9, lett. a) D.lgs. 81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:

- a) la documentazione attestante il rispetto da parte dell'Impresa subappaltatrice degli adempimenti di cui all'art.16, comma 1, lett. a) b) c) d) L.R. n. 38/2007. A tale documentazione è altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) dell'Impresa subappaltatrice, attestante la presa visione e l'accettazione della documentazione medesima.
- b) la patente -di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 81/2008, fino ad eventuale diversa disposizione normativa circa le modalità di visualizzazione della patente;
- c) l'ulteriore documentazione prevista dall'Allegato XVII al D.lgs.81/2008. Il termine di 30 gg. per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto decorre dalla data di ricevimento della relativa istanza completa di tutta la documentazione prescritta.

Nei contratti di subappalto e nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 119, comma 3, del Codice è obbligatorio l'inserimento di clausole nelle quali è riconosciuta la revisione prezzi, riferite alle prestazioni oggetto del subappalto o del subcontratto, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2 del Codice. Le clausole di cui al primo periodo riconoscono la revisione prezzi secondo le modalità dell'art. 9 del presente Capitolato.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, i contratti di subappalto sono stipulati in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 del Codice, salvo diversa soglia indicata in sede di offerta per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ai sensi dell'art. 119, comma 12, del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse o equivalenti tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con

quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto.

Sull'importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell'incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicato, per ciascuno degli interventi da subappaltate, l'incidenza del costo della manodopera.

La SA può revocare in ogni tempo l'autorizzazione a subappalti e subcontratti qualora sia verificato il venir meno delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulle cui basi l'autorizzazione viene concessa.

Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, questa SA non provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei servizi dallo stesso eseguiti. Pertanto, l'Appaltatore, a dimostrazione del pagamento corrisposto nei confronti del subappaltatore o del cottimista, è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate entro il predetto termine e si dimostri pertanto inadempiente ai sensi dell'art. 119, co. 11, lett. b), la SA sospende il successivo pagamento in suo favore e provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite. Si applica altresì l'art. 15 della L.11/11/2011 n.180 ss.mm. Qualora l'Appaltatore motivi il mancato pagamento del subappaltatore o del cottimista con la contestazione della regolarità delle prestazioni da questi eseguiti e sempre che quanto contestato dall'Appaltatore sia accertato dal DEC, la SA sospende i pagamenti in favore dell'Appaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal DEC, per la parte residua, procede al pagamento del subappaltatore o del cottimista ai sensi del citato art. 119, co. 11 del Codice.

Il Comune di Firenze provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei servizi dallo stesso eseguiti nei casi di cui all'art. 119, co. 11 del Codice, vale a dire:

- a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

Nel caso di pagamento diretto di cui al comma precedente, è obbligo dell'Appaltatore comunicare alla SA la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

Nei casi in cui la SA non provveda direttamente al pagamento delle imprese subappaltatrici, l'Appaltatore corrisponde alle imprese subappaltatrici i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso. Ai fini del controllo del rispetto di tale prescrizione, i suddetti costi devono essere evidenziati separatamente nel contratto di subappalto.

Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall'art. 3 della L. 136/2010, il contratto di subappalto prevede espressamente, a pena di nullità, per l'Appaltatore ed i subappaltatori l'obbligo della

tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall'Appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla SA ai sensi dell'art. 119, comma 2 del D.lgs. 36/2023. L'Appaltatore è obbligato a comunicare alla SA eventuali modifiche all'importo del contratto di subappalto o ad altri elementi essenziali avvenute nel corso del subcontratto. È altresì fatto obbligo all'Appaltatore di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 5 dell'art. 119 del D.lgs. 36/2023.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all'art. 119 del Codice.

Articolo 13. GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

A) GARANZIA DEFINITIVA PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi degli artt. 117 e 53, comma 4, del Codice, l'appaltatore, al momento della sottoscrizione del contratto, dovrà presentare una garanzia definitiva di importo pari al 5% dell'importo contrattuale, come risultante a seguito della presentazione di un'eventuale ribasso.

La garanzia dovrà essere reintegrata dall'appaltatore senza bisogno di ulteriore diffida, nel caso in cui sia venuta meno in tutto o in parte.

La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione delle prestazioni, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito all'art. 117 comma 8 del Codice.

La mancata sottoscrizione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria, presentata in sede di offerta, da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

In caso di raggruppamenti temporanei, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria del raggruppamento costituito, in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

B) POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

Almeno dieci giorni prima della consegna del servizio l'Appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante copia della polizza di assicurazione per:

- a. danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti, comprese le somme a garanzia per gli oneri

di smaltimento, verificatesi nel corso dell'esecuzione dell'appalto. La somma assicurata è pari all'importo contrattuale compresa IVA;

- b. la responsabilità civile per danni a terzi causati nel corso dell'esecuzione dell'appalto, con un massimale pari ad
€ 500.000,00.

Tutte le garanzie di cui sopra sono rilasciate dai soggetti di cui all'art. 106, comma 3, del Codice, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma e devono essere conformi al relativo schema tipo approvato con decreto secondo quanto previsto dal Codice.

Articolo 14. CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, in qualsiasi momento essa lo ritenga necessario, senza preavviso e con le modalità ritenute opportune, di effettuare controlli per verificare la rispondenza del servizio offerto alle prescrizioni del vigente Capitolato o agli standard manutentivi ritenuti consoni rispetto alle modalità operative in corso di svolgimento con altri appalti di natura simile sul territorio comunale.

Le attività di controllo, durante il periodo di esecuzione, saranno svolte a campione attraverso sopralluoghi mirati a valutare la qualità complessiva del servizio effettuato entro cinque giorni naturali e consecutivi rispetto all'ultimazione della prestazione.

Ai sensi dell'art. 34, dall'Allegato II.14 del Codice, la disciplina delle contestazioni in corso di esecuzione, è quella delle riserve da iscrivere nel registro di contabilità.

Articolo 15. PENALI

I servizi oggetto dell'appalto devono essere eseguiti secondo le modalità indicate nel presente capitolato. In caso di inadempimento, il Comune di Firenze provvederà alla formale contestazione per iscritto via PEC.

L'aggiudicatario potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione. Qualora le predette deduzioni non pervengano al Comune di Firenze nel termine sopra indicato oppure, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee a giustificare l'inadempienza, sarà applicata all'aggiudicatario inadempiente una penale per ogni giorno di ritardo per l'esecuzione dei servizi richiesti, compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo.

L'ammontare complessivo delle suddette penali non può comunque superare, complessivamente, il limite massimo del 10% dell'ammontare netto contrattuale. Nel caso di protratto mancato adempimento, oltre l'applicazione dell'ammontare massimo delle penali, si procederà alla risoluzione del contratto.

Le penali di cui al comma precedente trovano applicazione nella stessa misura anche in caso di ritardo:

- a) nella ripresa degli interventi a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal RUP nel verbale di ripresa;
- b) nel rispetto dei termini imposti dal RUP per il rifacimento di interventi ritenuti non accettabili

Il Comune di Firenze compensa i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, si avvale della garanzia definitiva di cui all'art. 14 del presente capitolato. Resta salva la risarcibilità di ulteriori danni subiti dalla Stazione appaltante.

L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Comune di Firenze ad ottenere la prestazione.

Nel caso di protratto mancato adempimento, oltre l'applicazione dell'ammontare massimo delle penali, si procederà alla risoluzione del contratto.

È ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'esecutore. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore.

L'Appaltatore prende atto che l'applicazione delle penali non preclude il diritto del Comune di Firenze di richiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori maggiori danni.

Articolo 16. DANNI DI FORZA MAGGIORE

Nel caso di danni causati da forza maggiore, l'appaltatore ne fa denuncia al RUP entro tre giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo.

L'appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei servizi, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

Appena ricevuta la denuncia il RUP procede, redigendone processo verbale alla presenza dell'appaltatore, all'accertamento:

- a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del RUP;
- e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;
- f) al fine di determinare l'indennizzo al quale può avere diritto l'esecutore stesso.

L'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei ripristini necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, nonché delle opere provvisorie e dei mezzi dell'Appaltatore.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Articolo 17. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si risolve di diritto, con la semplice comunicazione da parte dell'Amministrazione all'affidatario di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, nei seguenti casi:

- a. in tutti i casi previsti dall'art. 122, comma 1 del Codice;
- b. è intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui agli artt. 94-98 del Codice;
- c. è stato superato il tetto massimo indicato al precedente articolo 16 per l'applicazione delle penali;
- d. grave o reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale. A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:
 - i. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
 - ii. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
 - iii. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;
- e. inosservanza degli obblighi di cui alla L. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari;
- f. subappalto non autorizzato;
- g. grave inosservanza dell'obbligo del rispetto delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 26.01.2021;
- h. qualora nel corso dell'appalto la patente di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 81/2008 sia revocata ovvero subisca una decurtazione tale da determinare un numero di crediti inferiore ai 15, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27 comma 10 del d.lgs. 81/2008, oppure qualora l'Ispettorato del lavoro territorialmente competente abbia disposto ai sensi dell'art. 27, comma 5, del D.lgs. n. 81/2008 e secondo le modalità di cui al D.M. n. 132 del 18 settembre 2024 la sospensione cautelare della patente per una durata incompatibile, con il cronoprogramma dell'appalto. Restano ovviamente ferme tutte le ulteriori sanzioni previste ai sensi dal d.lgs. 81/2008;

Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del precedente periodo avvia in

contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14 al Codice. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti e, nel caso in cui la fornitura o il servizio siano ritenuti essenziali per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora l'appaltatore non sia sostituibile in tempi rapidi, è tenuto ad effettuare le prestazioni richieste fino alla data di subentro del successivo affidatario. Le somme dovute all'esecutore, fatta eccezione per i casi di cui alla lettera b) del presente articolo, sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, nonché della eventuale maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento.

Articolo 18. RECESSO

L'amministrazione committente ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto, previo pagamento delle prestazioni eseguite, del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi o forniture non eseguiti, come previsto all'articolo 123 del Codice e dell'art. 11 dell'Allegato II.14 del Codice.

Il recesso dovrà essere comunicato all'Appaltatore con un preavviso non inferiore a 20 giorni.

Articolo 19. VERIFICA DI CONFORMITÀ

Per la verifica di conformità si applicano l'art. 116 del Codice e gli artt. 36 e 37 dell'Allegato II.14 del Codice. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono effettuate a spese dell'affidatario. Quest'ultimo, a propria cura e spese, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari per eseguirla.

Le attività di verifica di conformità sono svolte durante l'esecuzione.

La verifica di conformità è effettuata dal RUP o, se nominato, dal direttore dell'esecuzione.

Il RUP, accerta che le prestazioni eseguite siano state svolte in conformità alle prescrizioni e, in caso di esito positivo, emette certificato di verifica di conformità tramite il quale si attesta che l'appaltatore ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto nonché agli ordini impartiti dal RUP. Il certificato deve essere confermato dal RUP.

Contestualmente all'emissione del certificato di verifica di conformità si procede alla liquidazione del saldo finale e viene disposto lo svincolo della cauzione definitiva.

Nel caso di emissione del certificato di verifica di conformità delle prestazioni ai sensi dell'art.37 comma 3 dell'allegato II.14 del D.lgs. 36/2023, lo stesso viene emesso entro sei mesi dalla data di ultimazione delle

prestazioni e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione.

Secondo quanto prevede l'art. 38 del D. Lgs. 36/2023, per i servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, è facoltà della Stazione Appaltante sostituire il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, emesso dal RUP, entro 3 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni previste dal Contratto.

Articolo 20. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (C.R.E.)

Qualora la stazione appaltante non si avvalga della facoltà di conferire l'incarico di verifica di conformità, il certificato di verifica di conformità è sostituito dal certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore dell'esecuzione e confermato dal RUP, disciplinato dall'art. 38 dell'Allegato II. 14 del Codice.

Articolo 21. ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO

Gli obblighi di comportamento previsti dal "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 26/1/2021 pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze all'indirizzo: <https://www.comune.fi.it/system/files/2021-02/Codice-comportamento-dipendenti-Comune-Firenze2021.pdf> ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa contraente. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di grave inosservanza, da parte dei collaboratori dell'impresa contraente, del suindicato "Regolamento".

Articolo 22. OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI A TUTELA DEI LAVORATORI E DELLA SICUREZZA

L'Appaltatore e le eventuali ditte subappaltatrici sono tenuti all'osservanza rigorosa degli adempimenti previsti dal D.lgs.81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di quanto previsto dal Capo III della L.R. n. 38/2007 e dal relativo regolamento di attuazione, approvato con DPRG n. 45/R del 7/8/2008.

Articolo 23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.

Ai fini della stipula del contratto, l'affidatario, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, deve comunicare al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, di cui all'art. 3 comma 1 della legge 136/2010 e ss.mm.ii. nonché le generalità ed il codice

fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In corso di esecuzione del contratto, l'Appaltatore è tenuto a comunicare al Comune di Firenze eventuali variazioni relative ai conti correnti sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.

Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall'art. 3 della L. 136/2010, il contratto di subappalto deve prevedere espressamente, a pena di nullità, per l'affidatario e i subappaltatori, l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al suddetto contratto.

Articolo 24. STIPULA E SPESE CONTRATTUALI

Prima della stipula del contratto dovrà essere tempestivamente inviata alla Stazione Appaltante la seguente documentazione:

- a) (eventuale) atto costitutivo del raggruppamento temporaneo di imprese;
- b) originale della fideiussione a garanzia definitiva;
- c) Ricevuta di versamento dell'imposta di bollo, ove prevista;
- d) copia della polizza assicurativa di responsabilità civile per danni a cose e persone di cui all'art. 14 del presente CSA con piena validità per tutta la durata del contratto e comunque fino alla data di emissione del certificato di conformità del servizio;
- e) copia delle polizze assicurative dei mezzi in possesso dell'Affidatario che intende utilizzare per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, ove previsto;
- f) l'indicazione degli estremi identificativi del conto corrente (o dei conti correnti) bancario o postale dedicato al presente appalto in osservanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.

Le spese, imposte e tasse (compresi eventuali diritti di segreteria) inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari saranno a carico dell'affidatario.

Articolo 25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti si impegnano a garantire che tutti i dati personali forniti nell'ambito del presente contratto siano trattati conformemente alle normative vigenti per le sole finalità gestionali e amministrative inerenti all'esecuzione del contratto. L'appaltatore dichiara di aver ricevuto, in sede di gara, l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR.

L'appaltatore è designato quale Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, per tutti i dati personali trattati esclusivamente per conto dell'Amministrazione nell'ambito del presente contratto. Pertanto, appaltatore si impegna a:

- a) trattare i dati personali esclusivamente secondo le istruzioni ricevute dall'Amministrazione,

- senza acquisire alcuna autonomia decisionale sulle finalità o sui mezzi del trattamento;
- b) adottare tutte le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire la sicurezza dei dati personali trattati, in conformità con l'art. 32 del GDPR, prevenendo accessi non autorizzati, distruzione accidentale, perdita o trattamenti non consentiti;
 - c) designare le persone autorizzate al trattamento, assicurando che operino sotto la sua diretta autorità e seguano rigorosamente le istruzioni ricevute dall'Amministrazione;
 - d) mantenere aggiornato il registro delle attività di trattamento, ove applicabile, secondo le indicazioni dell'art. 30, par. 2, del GDPR;
 - e) limitare il trattamento dei dati personali alle operazioni strettamente necessarie all'esecuzione del contratto.

L'appaltatore si impegna a rispettare il principio di riservatezza per tutti i dati personali trattati, obbligandosi a non comunicare, né divulgare a terzi alcuna informazione o documentazione acquisita in ragione del presente contratto. Tali dati saranno utilizzati solo per le finalità strettamente collegate all'oggetto del presente contratto e conservati per il tempo strettamente necessario all'espletamento degli stessi.

Alla cessazione del contratto, l'appaltatore si impegna:

- a) a restituire o cancellare tutti i dati personali trattati per conto dell'Amministrazione, salvo obblighi legali di conservazione;
- b) a fornire evidenza documentale delle operazioni di cancellazione o restituzione dei dati se richiesto dall'Amministrazione.

Articolo 26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti per l'interpretazione e l'esecuzione del presente appalto è competente esclusivamente il Foro di Firenze.

Ai sensi dell'art. 213 comma 2 D. Lgs. 36/2023 si dà atto che il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso comma 2 è vietato in ogni caso il compromesso.

Articolo 27. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto di appalto:

- a) il presente capitolato speciale d'appalto;
- b) Il capitolato speciale di appalto - parte II
- c) La relazione tecnica
- d) l'offerta economica presentata in sede di gara;

- e) il computo metrico estimativo;
- f) il DVR.

Articolo 28. CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

In ogni caso la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali e si potrà procedere ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18 del presente CSA.

Ciascun ordine di servizio emesso in riferimento al contratto conterrà di regola le seguenti indicazioni:

- a. i luoghi interessati dai servizi richiesti;
- b. i termini massimi, decorrenti dalla ricezione dell'ordine di servizio stesso, stabiliti per il compimento delle relative prestazioni;

L'inadempienza dell'appaltatore relativamente agli ordini di servizio emessi in dipendenza del contratto, dà facoltà alla SA di risolverlo, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., e di incamerare la cauzione ai sensi dell'art. 1382 del c.c., salvo risarcimento del maggior danno.

Ai sensi dell'art. 50 comma 6 del D. Lgs. 36/2023, dopo la verifica dei requisiti dell'affidatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'affidatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

Il pagamento delle prestazioni rese dall'Appaltatore sarà effettuato salvo verifica da parte della Stazione Appaltante circa la conformità dei servizi prestati.

La sottoscrizione del contratto di appalto da parte dell'affidatario equivale a dichiarazione:

- a) di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della Legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, servizi e forniture;
- b) di completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente Capitolato;
- c) della piena conoscenza e disponibilità degli atti contrattuali e della documentazione allegata, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi gli interventi in oggetto, senza riserva alcuna;

Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l'Affidatario:

- a) dichiara di disporre o s'impegna a procurarsi in tempo utile tutte le autorizzazioni, iscrizioni, licenze disposte per Legge o per regolamento e necessarie per poter eseguire gli interventi in oggetto nei modi e nei luoghi prescritti. La Stazione Appaltante ha diritto di richiedere in qualunque momento la documentazione comprovante quanto sopra, senza con ciò assumersi

alcuna responsabilità a qualsiasi titolo;

- b) assume la responsabilità tecnica ed amministrativa, nonché ogni e qualsiasi altra responsabilità, prevista dalla legge, della realizzazione degli interventi di manutenzione. La responsabilità dell'Affidatario riguarda sia l'oggetto del Contratto, in ordine al quale risponde della sicurezza, perfetta esecuzione e rispondenza alle esigenze della Stazione Appaltante, sia le operazioni esecutive che dovranno sempre essere effettuate in modo tale da garantire l'incolumità del personale dell'Affidatario, della Stazione Appaltante e di terzi;

L'Appaltatore elegge il domicilio digitale in conformità di quanto stabilito dagli articoli 3-bis, 6 e 6-bis del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Tutte le comunicazioni dipendenti dal contratto verranno effettuate a mezzo pec all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dall'Indice Nazionale dei domicili digitali (INI-PEC). Le stesse si intendono ricevute se il rapporto di ricezione della pec risulta positivo. È onere dell'impresa comunicare tempestivamente all'Ente qualsiasi variazione od impedimento relativo alla variazione indirizzo pec cui deve essere inoltrata la comunicazione. L'impresa non può eccepire la mancata conoscenza della comunicazione, qualora sia stata effettuata nel rispetto delle modalità previste dal presente articolo.

Grava sull'Appaltatore l'onere della individuazione di dettaglio di ogni sottoservizio anche mediante la esecuzione di saggi prima della esecuzione delle attività. L'Appaltatore sotto la propria responsabilità accerterà presso gli Enti interessati la posizione dei sottoservizi e tramite saggi (in quantità necessaria) individuerà e tratterà la esatta posizione degli stessi anche al fine di ridurre i rischi durante l'esecuzione delle prestazioni.